

IL SECOLO XIX



# più

www.ilsecoloxix.it/lavoro

Il portafoglio  
**Quali polizze  
è bene stipulare**

a pagina 17

**Orizzonti**  
Tutti i bond  
anti-inflazione

a pagina 19



**IL SETTIMANALE DI CHI FA IMPRESA, CERCA LAVORO E RISPARMIA IN LIGURIA**

6 FEBBRAIO 2013 n° 16 Allegato al numero odierno de Il Secolo XIX. In vendita esclusivamente con Il Secolo XIX a € 0,30 più il prezzo del quotidiano

**Redditi**  
Bonus di produttività  
si detassano così

a pagina 15

**Bussola Europa**  
Pile a idrogeno,  
"scossa" per le Pmi

alle pagine 6 e 7

**68,5**  
milioni

Risorse al business  
delle "celle  
a combustibile"  
Progetti da proporre  
entro maggio

Il lavoro della vita?  
Prova in Germania  
**Tirocini Eures**

a pagina 8

**BANDO REGIONALE IN SCADENZA IL 25 FEBBRAIO**

## Edifici demaniali: 11 milioni di euro per la manutenzione

Si cercano 20 fornitori che eseguano i lavori ordinari e straordinari 2013-2014 nel patrimonio degli oltre mille immobili di proprietà dello Stato utilizzati in Liguria. La situazione nel Basso Piemonte alle pagine 2 e 3

### L'OPINIONE

*Un'imposta di bollo rischia di mettere fuori uso i Pad*

CATERINA CORRADO OLIVA

**N**o, non si tratta della notissima invenzione tecnologica di Steve Jobs, anche se il titolo è volutamente ambiguo così da attirare l'interesse del lettore.



Caterina Corrado Oliva

Ed ora che, con uno stratagemma, lo abbiamo portato a leggere l'incipit dell'articolo, dobbiamo confessare che si tratta invece dell'acronimo di uno strumento finanziario. PAD sta, infatti, per Piani di Azionariato Diffuso.

SEGUE >> 5

### LA PROPOSTA

*Coppie di fatto? La soluzione è il "patto di convivenza"*

ROSARIA BONO

**L**a campagna elettorale ha riportato alla ribalta un argomento discusso negli ambienti giuridici da molti anni, che talvolta si affaccia anche dalle vetrine



Rosaria Bono

delle cronache rosa richiamando l'attenzione dei media, per poi venire di nuovo accantonato dietro a provvedimenti considerati più urgenti: la situazione giuridica delle coppie di fatto. Qualche ente locale ha adottato registri che non hanno però alcuna valenza civilistica, essendo materia riservata al codice civile.

SEGUE >> 13



## atti&amp;contratti

## Coppie di fatto? La soluzione è il "patto di convivenza"

Rosaria Bono



## CHI È

Rosaria Bono, notaio a Genova, è Presidente di Federnotai Liguria, responsabile comunicazione del Consiglio Notarile di Genova e Chiavari, Vicepresidente nazionale Federnotai e membro dell'ufficio Comunicazione del Consiglio Nazionale del Notariato

## dalla prima pagina

Ha fatto riflettere l'opinione pubblica la vicenda della successione di Lucio Dalla, ma la situazione dei conviventi non legati da vincoli matrimoniali è assai diffusa ed interessa tutti gli strati della società, indipendentemente dall'età, dalla cultura, dal censo e dal sesso. Ora qualche esponente politico ha aperto alla possibilità di una regolamentazione.

Secondo gli ultimi dati Istat la convivenza more uxorio riguarda circa il 5,9% delle famiglie del nostro Paese, cioè qualcosa come 897.000 nuclei familiari. Dagli anni '70 i matrimoni diminuiscono in maniera esponenziale. Il numero di matrimoni in Liguria è passato dal 2006 al 2009 da 4,1 a 3,6 ogni 1000 abitanti (con una diminuzione maggiore rispetto all'Italia che passa dal 4,2 al 4). Corrispondentemente, sono aumentate le unioni non registrate, la cui crescita è confermata dall'aumento del numero di figli nati fuori dal matrimonio.

## LE COPPIE DI FATTO

Qual è la situazione in Italia? In caso di morte di uno dei due conviventi, l'altro convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità, non ha diritti successori, non ha diritto di abitazione sulla casa di residenza comune. In caso di malattia non ha diritto a dettare disposizioni sulle terapie e su richieste dei familiari di sangue potrebbe anche essergli negato il diritto di assistenza.

L'Italia è rimasta uno degli ultimi Paesi europei privi di una disciplina in materia, insieme a Grecia, Irlanda, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Slovacchia e Polonia. Tutti gli altri Paesi dell'Unione europea si sono dotati da tempo di una legislazione sulle unioni di fatto.

La Svezia è stato il primo Paese ad approvare una legislazione sulle convivenze di fatto con la legge n. 232 del 1987, successivamente estesa alle coppie omosessuali. Nel 1989 la Danimarca ha approvato la legge n. 372 sulle relazioni interpersonali alternative al matrimonio, che consente alle coppie omosessuali di registrare il loro rapporto attraverso un'unione simile al matrimonio (cosiddetta «partnership registrata»). Sullo stesso filone si sono collocate la Finlandia e la Norvegia.

Dal 1996 sia l'Islanda che l'Ungheria riconoscono a tutte le coppie conviventi eguali diritti e l'Olanda dal 1998 ha concesso ai conviventi di registrarsi in appositi registri comunali, indipendentemente dal

sesso. In Belgio è stata la legge 23 novembre 1998 (entrata in vigore il 10 gennaio 2000) a legittimare la «cohabitation légale».

## IN FRANCIA E IN GERMANIA

Per quanto riguarda i Paesi a noi più vicini, il 15 novembre 1999 la Francia con la legge n. 99 ha introdotto una nuova forma di unione, il «patto civile di solidarietà» (Pacs), distinta dal matrimonio concluso tra due persone maggiorenni, di sesso differente o del medesimo sesso, al fine di organizzare la loro vita in comune. La legge francese, inoltre, ha introdotto nel codice civile, all'articolo 515-8, il «concubinaggio», inteso come «unione di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia», riconoscendo alcuni diritti ai partner che coabitano.

La Germania ha introdotto il 16 febbraio 2001 l'istituto della «convivenza registrata», senza alcuna equiparazione al matrimonio. Nello stesso anno, il Portogallo ha approvato la legge sulle unioni di fatto, che disciplina la situazione giuridica di due persone che, indipendentemente dal sesso, vivano un'unione di fatto da più di due anni.

Nel 2002 la Finlandia ha completato la sua disciplina della materia, approvando una legge per le unioni civili, che riconosce parte dei diritti accordati ai coniugi. Nel 2004 l'Austria ha introdotto nel suo ordinamento la norma che consente espressamente il diritto di sottoscrivere davanti al notaio un accordo «di unione», e nel medesimo anno il Lussemburgo ha riconosciuto la partnership registrata, seguito dal Regno Unito con il Civil Partnership Act.

La Spagna, con la legge 10 luglio 2005, n. 13, ha compiuto una sterzata violenta rispetto alle sue tradizioni e al comune sentimento del suo popolo, consentendo addirittura il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, con la possibilità dell'adozione congiunta. Da ultima la Repubblica Ceca, che sino allo scorso gennaio 2006 era priva di una legislazione per la regolamentazione delle unioni civili.

## LE SOLLECITAZIONI DELLA CORTE

La Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il Parlamento a intervenire nella materia con un provvedimento organico. Si è anche espressa in alcuni casi specifici, riconoscendo per esempio nella sentenza n. 166 del 1998 che le convivenze more uxorio

«rappresentano l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio e che l'applicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti». Nella sentenza n. 404 del 1988 la Corte aveva già riconosciuto il diritto a succedere nel contratto di locazione del convivente. Il tribunale di Roma, nella sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991, ha anche affermato il diritto alla risarcibilità del danno biologico nei confronti di terzi in caso di morte del convivente.

In Italia il dibattito finora non è giunto a buon fine per la diversità di intenti perseguiti dai proponenti, determinata dalla coesistenza nel nostro Paese di culture ed ideologie assai differenti. E' sbagliato però pensare che il cambiamento debba passare necessariamente attraverso l'aggressione delle nostre tradizioni, è vero piuttosto che il cambiamento può far evolvere il precedente modello, senza distruggerlo. La pluralità di forme relazionali, d'altro canto, non elimina, né mai potrebbe, la famiglia come istituto unico e insostituibile a livello sociale.

## IL DIRITTO DI SCELTA

In un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e le culture, si deve però riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell'organizzare la propria esistenza, tra: - il matrimonio (civile e/o religioso) con la sua disciplina pubblicistica inderogabile; - un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non derogabili;

- la semplice convivenza «di fatto», dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto.

Far derivare invece *ex lege* effetti giuridici da un semplice comportamento concreto, la convivenza, oltre a mettere a rischio diritti e interessi di terzi, significherebbe violare il diritto dell'individuo di organizzare la propria vita in maniera del tutto libera, svincolata da regole imposte dall'alto.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, forte dell'esperienza sul campo e della quotidiana vicinanza ai cittadini attraverso il contatto dei notai con le persone che si rivolgono loro con problemi ed istanze non teoriche, ma concretamente calate nella realtà della vita comune, ha presentato alle

forze politiche un progetto per una nuova legge che regolamenti in maniera organica i patti di convivenza.

## LA PROPOSTA DEL NOTARIATO

Non si propone l'allargamento *sic et simpliciter* del concetto di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna ad altre forme di convivenza e si muove nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, istituendo il «patto di convivenza» quale soluzione privatistica a cui chiunque può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente la propria sfera personale di interessi.

Il punto centrale della disciplina è quindi un contratto, che ha per oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi ad una vita in comune, e non il riconoscimento automatico di diritti e doveri derivanti da una situazione di fatto, quale è la semplice convivenza. Si vuole riconoscere quindi la libertà di autodeterminazione della volontà delle parti, perché non si ritiene corretta

l'imposizione dall'alto di un modello organizzativo di convivenza a chi, avendo ripudiato l'idea del matrimonio, desidera soltanto convivere, senza farne derivare necessariamente ed *ipso iure* diritti e obblighi. Ai fini della conoscibilità, si prevede anche l'istituzione di un Registro Unico nazionale dei patti di convivenza.

Nel contratto ipotizzato dal notariato le parti potrebbero disciplinare (perché non sono diritti che scattano automaticamente con il patto): le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi; i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza; la possibilità di convenire attraverso lo stesso patto di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. Inoltre, possono essere previsti diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario.

L'atto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, l'atto dovrà essere redatto in forma pubblica o autenticato da un notaio, che provvederà alla sua trascrizione nel Registro unico nazionale dei patti di convivenza istituito a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e a tutti gli adempimenti connessi.

Il problema interessa tutti gli strati della società, al di là dell'età, della cultura, del censo e del sesso

L'Italia è uno degli ultimi Paesi europei privi di una legislazione in materia. La Svezia è stata la prima a darsi delle regole